

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**la**  
**Corte dei conti**  
**in**  
**Sezione regionale di controllo per la Puglia**

*Nella Camera di consiglio del 2 marzo 2016 composta dai seguenti magistrati:*

Presidente	Agostino Chiappiniello	
Consigliere	Stefania Petrucci	
Primo Referendario	Rossana De Corato	Relatore
Primo Referendario	Cosmo Sciancalepore	
Referendario	Carmelina Adesso	

A seguito della Camera di consiglio del 2 marzo 2016 ha assunto la seguente deliberazione sulla richiesta di parere (prot. n. 610 CdC del 19 febbraio 2016), formulata dal Sindaco del comune di San Pietro Vernotico (BR).

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 25 del 19 febbraio 2016 con la quale è stata convocata la Sezione regionale di controllo in data odierna;

Udito nella Camera di consiglio il relatore, Primo Ref. Rossana De Corato;

**PREMESSO**

Con la nota indicata in epigrafe, il Sindaco del comune di San Pietro Vernotico (Br) ha presentato una richiesta di parere inerente ai termini per l'assunzione della revoca

della deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio ex art. 243 bis del D.Lgs n. 267/2000.

In particolare, il Rappresentante legale del comune ha precisato in via preliminare che l'ente ha assunto i seguenti provvedimenti:

- - <<...deliberazione di C.C. n. 29 del 30/11/2015, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto "Assestamento bilancio di previsione 2015. Presa d'atto condizioni di squilibrio finanziario dell'ente. Determinazioni"...
- ...deliberazione di C.C. n. 30 del 30/11/2015, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "Ricorso alla procedura dei riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243/bis del D.Lgs. n. 267/2000"... >>.

Entrambe le deliberazioni sono state trasmesse alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed al Ministero dell'Interno in data 4 dicembre 2015.

In considerazione di quanto suesposto il Sindaco chiede di conoscere se:

"... dovendosi procedere ad una revoca della deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio ex art. 243/bis del D.Lgs. n. 267/2000, non sussistendone più i presupposti (...) occorra riferirsi, in via analogica, allo stesso termine perentorio di 90 giorni stabilito dall'art. 243/bis co. 5 del D.Lgs n. 267/2000 per l'approvazione del piano di riequilibrio...".

## **CONSIDERATO**

### **1. Ammissibilità soggettiva.**

In rito, ricorda la Sezione che l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 prevede che gli Enti Locali possano chiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "... di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali...".

Riguardo a tale aspetto, ritiene la Sezione non esservi motivo per discostarsi dall'orientamento sin qui seguito da tutte le Sezioni, secondo cui la mancanza di detto Organismo, allo stato istituito nella Regione Puglia (L.R. n. 29 del 26 ottobre 2007), ma ancora non operante, non può fondare ragioni di preclusione dell'esercizio di una facoltà attribuita dalla legge agli Enti Locali ed alla stessa Regione.

Pertanto, nelle more dell'operatività del Consiglio delle autonomie locali la richiesta di parere deve considerarsi ammissibile, sotto il profilo soggettivo, se ed in quanto formulata - come nel caso di specie - dal Sindaco del comune, quale organo di vertice dell'Amministrazione comunale, legittimato ad esprimere la volontà dell'Ente, essendo munito di rappresentanza legale esterna ai sensi dell'art. 50 del D.L.vo n. 267/2000.

### **2. Ammissibilità oggettiva.**

Con riferimento all'ammissibilità del quesito, sottoposto all'attenzione della Sezione, sotto il profilo oggettivo, si rende, invece, necessario vagliare la ricorrenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla vigente normativa ed elaborati dalla consolidata

giurisprudenza delle Sezioni Riunite in sede di controllo, della Sezione delle Autonomie, nonché delle Sezioni regionali di controllo.

In via preliminare, la sussistenza delle condizioni oggettive di ammissibilità va scrutinata mediante la verifica dell'attinenza del parere richiesto con la materia della contabilità pubblica (in base al citato art. 7, comma 8, della Legge n. 131/2003) e del carattere generale e astratto della questione sottostante il quesito.

In particolare, nel definire gli ambiti della funzione consultiva, sotto il profilo dell'attinenza con la materia della "contabilità pubblica", le SS.RR. della Corte dei conti con deliberazione n. 54/2010, nell'escludere che la suindicata disposizione conferisca alle Sezioni regionali di controllo una funzione di consulenza di portata generale, ha specificato che: *"La funzione consultiva della Sezione regionale di controllo nei confronti degli Enti territoriali sarebbe, tuttavia, senz'altro incompleta se non avesse la possibilità di svolgersi nei confronti di quei quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio"*.

Ulteriore elemento di valutazione è connesso alla indispensabile verifica della circostanza che il quesito proposto, non implichi la possibilità di adottare provvedimenti amministrativi di ordine propriamente gestionale, soprattutto se già posti in essere o connessi a comportamenti espletati; inoltre, tale elemento di valutazione risulta particolarmente significativo nei casi in cui l'interesse concreto rinvenibile nella richiesta di parere (e conseguentemente nel provvedimento che l'ente intende adottare), possa, in qualche modo, essere oggetto di indagini della Procura regionale o di giudizio innanzi alla Sezione Giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero oggetto di contenzioso penale, civile o amministrativo.

Alla luce delle suesposte linee interpretative, ritiene il Collegio che il quesito formulato dal comune di San Pietro Vernotico rientri nell'alveo della materia della "contabilità pubblica", in quanto involge problematiche inerenti all'interpretazione della normativa che disciplina il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis del TUEL. Tuttavia, l'analisi deve essere circoscritta agli aspetti generali ed astratti della questione, essendo precluso a questa Corte qualunque valutazione inerente ai risvolti applicativi della fattispecie esaminata.

### **MERITO**

La questione sottoposta al vaglio consultivo della Sezione investe l'applicazione della normativa di cui all'art. 243-bis comma 1, che prevede che con delibera consiliare debba essere deciso il ricorso al piano di riequilibrio, in combinato disposto con il

successivo comma 5, così come modificato dall'art. 3 comma 3-bis del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, che testualmente prevede: *"...Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario..."*. La nuova formulazione dell'art. 243-bis comma 5 del TUEL ha, tra l'altro, allungato a novanta giorni il termine perentorio originariamente fissato in sessanta giorni.

In particolare, il comune chiede di conoscere se la perentorietà del termine di novanta giorni di cui al suindicato art. 243-bis, debba considerarsi vincolativo anche nell'ipotesi in cui l'ente decida di revocare la delibera di ricorso al piano di riequilibrio pluriennale, avendone valutato successivamente il venir meno dei presupposti.

L'istituto della revoca del piano di riequilibrio pluriennale è stato oggetto di trattazione da parte della Sezione delle Autonomie, la quale ha considerato che: *"...la facoltà di revocare l'istanza di ricorso alla procedura, in linea generale ammissibile in assenza di contraria previsione, dovrebbe comunque essere esercitata non oltre i 60 giorni previsti dalla norma per la presentazione del piano ..."* (cfr. delibera n. 16/SEZAUT/2012/INPR).

Nella delibera n. 22/SEZAUT/2013/QMIG, nel rispondere ad una questione di massima intesa a valutare la possibilità per un ente che avesse deciso di fare ricorso al piano, di revocare tale decisione dopo la scadenza del termine perentorio previsto dalla suindicata normativa, è stato ricordato che: *"...la scadenza del termine perentorio di cui all'art. 243-bis, comma 5 produce ipso iure gli effetti di cui all'art. 243-quater, comma 7, del TUEL connessi alla mancata presentazione del piano - qualora non penda la procedura ex art. 6, comma 2, del D.Lgs. 149/2011 temporaneamente sospesa - effetti del tutto sottratti alla disponibilità dell'ente che al verificarsi della fattispecie ipotizzata, non può revocare la delibera di approvazione del piano di riequilibrio, né adottare alcun atto se non quelli preordinati alla dichiarazione di dissesto secondo la disciplina di cui al già richiamato art. 6, comma 2 del D.Lgs. 149/2011..."*.

Alla luce dei principi esegetici elaborati dalla giurisprudenza della Sezione delle Autonomie, è possibile affermare che l'ente che ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio può adottare, nell'esercizio del proprio potere di autotutela, un provvedimento di revoca fino alla scadenza del termine perentorio fissato dal citato art. 243-bis, comma 5 del TUEL. Tale atto dovrà essere reso pubblico affinché produca la cessazione dell'effetto sospensivo delle procedure esecutive (art. 243-bis comma 4 cit.) e comunicato alla Sezione regionale di controllo al fine di scongiurare la procedura di dissesto. Lo spirare del termine perentorio, senza che sia intervenuta la revoca o presentato il piano, comporta l'obbligo per l'ente di dichiarare il dissesto (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 6/AUT/2014/QMIG).

Da ultimo, tale orientamento è stato nuovamente confermato dalla recente deliberazione n. 1/SEZAUT/2016/QMIG la quale ha specificato: "...*Giova, invero, evidenziare come nella sequela procedimentale che disciplina il ricorso alla misura di risanamento di cui all'art. 243-bis del TUEL, la mancata adozione del piano di riequilibrio entro il termine perentorio stabilito dal comma 5 di detta disposizione - entro i 90 giorni dalla esecutività della delibera con la quale l'ente ha deciso di fare ricorso al riequilibrio - comporti, quale effetto legale tipico (delibera n.13/SEZAUT/2013/QMIG) l'attivazione della procedura preordinata alla dichiarazione di dissesto e l'eventuale procedimento di sostituzione degli organi da parte del Prefetto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 149/2011. Esito, questo dell'avvio al dissesto, sottratto alla disponibilità dell'ente sia nell'ipotesi appena descritta, sia nella altre tre ipotesi contemplate dall'art. 243-quater, comma 7 del TUEL (diniego di approvazione del piano da parte della Sezione regionale di controllo della Corte; mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano; mancato raggiungimento del riequilibrio) che sono state definite fattispecie legali tipiche (Delibera n. 22/SEZAUT/2013/QMIG)...*".

#### **PQM**

Nelle esposte considerazioni è il parere di questa Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Funzionario Preposto al Servizio di supporto, al Sindaco del Comune di San Pietro Vernotico (BR).

Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 2 marzo 2016.

Il Relatore

F.to Rossana De Corato

Il Presidente

F.to Agostino Chiappiniello

Depositata in Segreteria il 02/03/2016

Il Direttore della Segreteria

F.to Marialuce Sciannameo